FORMAZIONE PROFESSIONALE
SUPERIORE E CONTINUA
NEL RAMO ELETTRICO

Regolamento sullo svolgimento degli esami scolastici di:

Formazione continua professionale (ELC)

Elettricista capo squadra

Formazione professionale (EP)

Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza
Elettricista capo progetto in pianificazione

Formazione professionale superiore (EPS)

Esperto in installazione e sicurezza elettrica
Esperto in pianificazione elettrica

Esame pratico (PXP)

Persona del mestiere

Edizione 1/2026

Formazione Professionale Superiore e Continua nel ramo Elettrico (FPSE)
Via St. Maria 27 - 6596 Gordola

Indice

I. Disposizioni generali 3
Art. 1 Soggetto di diritto dell'esame 3
Art. 2 Scopo 3
Art. 3 Campo d'applicazione 3

II. Organi e organizzazione 4
Art. 4 Commissione d'esame 4
Art. 5 Compiti della Commissione d'esame 4
Art. 6 Responsabile di sessione 4
Art. 7 Commissione d'esame (CE) 4

III. Iscrizione, ammissione, tasse 5
Art. 8 Organizzazione e pianificazione delle sessioni d'esame 5
Art. 9 Iscrizione e convocazione 5
Art. 10 Ammissione 5
Art. 11 Propedeuticità dei moduli d'esame 5
Art. 12 Tasse 6
Art. 13 Ritiro del candidato prima dell'esame 6
Art. 14 Assenza all'esame 6
Art. 15 Ritiro del candidato durante l'esame 6

IV. Svolgimento dell'esame 7
Art. 16 Durata dell'esame 7
Art. 17 Annullamento o interruzione dell'esame 7
Art. 18 Materiale e mezzi ausiliari 7
Art. 19 Identificazione del candidato 7
Art. 20 Esclusione dall'esame 7
Art. 21 Sorveglianza e valutazione degli esami 7

V. Materie d'esame 8
Art. 22 Materie di esame e contenuto dell'esame scolastico 8

VI. Valutazione e note 8
Art. 23 Sistema di valutazione 8
Art. 24 Comunicazione dell'esito d'esame 8
Art. 25 Visione degli esami 8
Art. 26 Protezione e conservazione degli atti d'esame 8

VII. Ripetizione degli esami 9
Art. 27 Ripetizione esame di modulo 9

VIII. Certificato e validità 9
Art. 28 Apertura sessione 9
Art. 29 Certificati esame 9

IX. Ricorsi 9
Art. 30 Procedura di correzione 9

X. Disposizioni finali 10
Art. 31 Entrata in vigore 10

Per la Commissione esame FPSE 10

I. Disposizioni generali

Art. 1 Soggetto di diritto dell'esame

[1] Soggetto di diritto dell'esame è la FPSE: Formazione Professionale Superiore e Continua nel ramo Elettrico, Via St. Maria 27, 6596 Gordola.

[2] I termini quali «candidato», «perito», ecc. si riferiscono indistintamente a entrambi i sessi.

Art. 2 Scopo

[1] Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami scolastici coordinati da FPSE, nonché la gestione degli atti e delle contestazioni.

[2] Lo scopo dell'esame è dimostrare di aver raggiunto le competenze minime richieste per l'esercizio dell'attività professionale secondo i profili definiti dalla formazione professionale continua e superiore.

Art. 3 Campo d'applicazione

[1] Si applica a tutte le sessioni d'esame per i percorsi di formazione formale continua e superiore.

[2] Gli esami FPSE comprendono esami di modulo e/o prove finali di percorso, disciplinati dalle direttive e dai regolamenti per gli esami professionali e professionali superiori di EIT.swiss, nonché gli esami finali di elettricista capo squadra, regolati dal relativo Regolamento d'esame. Il rilascio dei certificati FPSE ai fini dell'accesso a esami federali è subordinato alle direttive e ai requisiti vigenti emanati da EIT.swiss.

[3] I contenuti degli esami sono elaborati e preparati dai gruppi di lavoro della Commissione d'esame e sono definiti in conformità alle direttive sulla formazione professionale (EP/EPS) di EIT.swiss nonché ai regolamenti d'esame vigenti per l'Esame Pratico (PXP) e la professione di Elettricista capo squadra (ELC).

II. Organi e organizzazione

Art. 4 Commissione d'esame

[1] La Commissione d'esame (CE) di FPSE è l'organo incaricato di garantire la qualità e la corretta applicazione delle procedure d'esame.

[2] I membri della Commissione d'esame sono nominati dal Consiglio direttivo FPSE per un periodo di 4 anni, con possibilità di rinnovo al termine del mandato.

[3] La Commissione d'esame è strutturata in quattro gruppi di lavoro tematici:

- Gruppo A: Elettrotecnica
- Gruppo B: Norme
- Gruppo C: Gestione
- Gruppo D: Progetto

[4] La gestione della Commissione d'esame è affidata a un organo interno composto dal Direttore FPSE, da un rappresentante del Consiglio direttivo FPSE (CD) e dai capigruppo.

[5] La Commissione d'esame delibera a maggioranza.

Art. 5 Compiti della Commissione d'esame

[1] I compiti della Commissione d'esame sono:

- organizzazione e svolgimento degli esami;
- emanazione delle direttive operative per lo svolgimento degli esami;
- definizione dei programmi d'esame e decisione sui relativi temi;
- proposta dei nominativi dei periti d'esame;
- vigilanza sul corretto svolgimento degli esami;
- determinazione della nota di competenza in caso di divergenza tra perito e formatore;
- valutazione successiva delle prestazioni d'esame;
- esame e trattazione di istanze e ricorsi;
- redazione della relazione destinata al Consiglio direttivo FPSE.

Art. 6 Responsabile di sessione

[1] È la persona incaricata di dirigere la/e sessione/i d'esame.

[2] Il ruolo è ricoperto da un rappresentante della commissione d'esame.

Art. 7 Commissione d'esame (CE)

[1] I Periti sono ratificati dal Consiglio direttivo FPSE.

[2] I periti preparano, validano (secondo procedura), sorvegliano tecnicamente se previsto, correggono e valutano le prove.

III. Iscrizione, ammissione, tasse

Art. 8 Organizzazione e pianificazione delle sessioni d'esame

[1] FPSE definisce calendario, scadenze, sedi e modalità delle sessioni e lo comunica in forma tracciabile.

[2] Gli esami sono organizzati e proposti al termine di ogni modulo o semestre di formazione.

[3] Di regola sono previste due sessioni d'esame all'anno, sessione invernale e sessione estiva. Durante tali sessioni possono essere organizzati anche eventuali esami di recupero.

Art. 9 Iscrizione e convocazione

[1] Le iscrizioni agli esami di fine modulo, previsti al termine di ogni ciclo formativo, vengono pubblicate circa due mesi prima della data d'esame sul sito https://corsi-fpse.ch/it/esami.

[2] I candidati devono provvedere personalmente alla propria iscrizione. Le scadenze di iscrizione, così come le modalità inerenti pagamenti di tasse per modulo ed esami, sono indicate e consultabili direttamente sul sito.

[3] Le date d'esame sono pubblicate e consultabili durante il semestre di studio direttamente sul proprio account del portale: *https://fpse.scuolasemplice.it/login*.

[4] Una volta confermata l'iscrizione, la comunicazione di conferma viene inviata al candidato al più tardi entro 30 giorni dalla data d'esame.

Art. 10 Ammissione

[1] Agli esami possono partecipare i corsisti FPSE, i candidati provenienti da altre scuole e i candidati autodidatti, nel rispetto delle direttive vigenti. L'iscrizione è considerata valida solo se completa della documentazione richiesta e del pagamento entro i termini stabiliti.

[2] L'ammissione è concessa esclusivamente ai candidati che soddisfano i requisiti previsti dalle direttive EIT.swiss sullo svolgimento degli esami. Per i candidati esterni e/o autodidatti, FPSE definisce inoltre criteri e documentazione minima obbligatoria (p.es. allegato o piano di percorso).

Art. 11 Propedeuticità dei moduli d'esame

[1] Gli esami di fine Modulo 2, 3 e 4 per i percorsi EP, possono essere assolti solo dopo il superamento dell'esame di Modulo 1, conformemente all'art. 1.4 della direttiva concernente gli esami professionali EIT.swiss.

[2] In caso di insuccesso in una o più materie del Modulo 1, FPSE organizza una sessione straordinaria di ripetizione dopo tre mesi dal primo esame; una terza e ultima possibilità è concessa in occasione di una sessione d'esame ordinarie previste all'Art. 8 Cpv. 3 del presente regolamento.

[3] Ulteriori possibilità di partecipare agli esami di Modulo 1 per i percorsi EP sono concesse solo dopo un consolidamento delle competenze di base, mediante la partecipazione a un ulteriore ciclo di studi del Modulo 1 oppure in qualità di privatista, ma non prima di sei mesi dall'ultimo esame sostenuto.

[4] Fino all'adempimento delle condizioni sopra indicate, non è consentita la partecipazione ad esami di moduli superiori.

Art. 12 Tasse

[1] Il primo esame di ogni modulo EP/EPS/PXP e/o l'esame di fine percorso di formazione per l'Elettricista capo squadra sono inclusi nella tassa d'iscrizione al corso.

[2] Gli esami di ripetizione e ogni ulteriore tentativo d'esame sono soggetti a una tassa supplementare stabilita dalla Direzione FPSE.

[3] Chi non supera l'esame, si ritira senza giustificato motivo o viene escluso dall'esame non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 13 Ritiro del candidato prima dell'esame

[1] Il candidato può ritirare la propria candidatura dopo averla confermata per iscritto ed aver pagato la tassa d'esame, solo se presenta un motivo valido.

[2] Possono essere considerati motivi validi:

a) il servizio militare o di protezione civile;
b) l'infortunio, la malattia o la maternità;
c) un lutto in famiglia.

[3] Un ritiro senza un motivo giustificato porta alla perdita dell'intera tassa d'esame.

[4] Il ritiro deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto alla FPSE, allegando i documenti giustificativi.

Art. 14 Assenza all'esame

[1] L'assenza del candidato all'esame senza ritiro formale e senza giustificato motivo è considerato esame non superato e comporta la perdita della tassa d'esame.

[2] In caso di assenza per motivi di forza maggiore, comprovati e comunicati per iscritto a FPSE entro un termine definito, la Commissione d'esame decide sull'eventuale ammissione a una sessione successiva senza pregiudizio per il candidato.

Art. 15 Ritiro del candidato durante l'esame

[1] Il candidato può abbandonare la prova in qualsiasi momento, informando il Responsabile di sessione.

[2] L'abbandono senza motivo grave e documentabile è considerato esito non superato o non sostenuto, secondo quanto previsto dal piano d'esame del modulo/percorso.

[3] In caso di abbandono per motivo grave, il Responsabile di sessione verbalizza l'accaduto e FPSE decide le conseguenze (rinvio/recupero/valutazione) secondo le regole di percorso e la documentazione disponibile.

[4] Se il candidato si ritira dall'esame già iniziato senza un motivo impellente, l'esame è valutato come non superato.

IV. Svolgimento dell’esame

Art. 16 Durata dell’esame

[1] La durata degli esami è stabilita conformemente ai regolamenti vigenti sullo svolgimento degli esami disciplinati da EIT.swiss.

Art. 17 Annullamento o interruzione dell’esame

[1] FPSE si riserva il diritto di annullare o interrompere un esame, prima o durante il suo svolgimento, in caso di forza maggiore, guasti tecnici, emergenze o altri eventi che compromettano il regolare svolgimento della prova.

[2] In tali casi, l’esame è ripetuto in una sessione successiva senza costi aggiuntivi per il candidato. Non sussiste alcun diritto a indennizzi ulteriori.

Art. 18 Materiale e mezzi ausiliari

[1] Il materiale d’esame è messo a disposizione dalla FPSE. I mezzi ausiliari consentiti sono specificati per ciascun percorso/modulo e vengono comunicati entro un mese dalla sessione d'esame, insieme al programma d'esame.

[2] I periti di sala hanno diritto di visionare i mezzi ausiliari utilizzati dal candidato.

Art. 19 Identificazione del candidato

[1] Il candidato deve potersi identificare mediante documento d’identità valido all’inizio dell’esame; in caso di mancata identificazione, l’accesso all’esame è negato e considerato non superato.

Art. 20 Esclusione dall’esame

[1] Costituiscono violazione, a titolo esemplificativo: uso di mezzi non ammessi, comunicazione con terzi, consultazione di contenuti esterni non autorizzati, scambio di informazioni tra candidati, riproduzione/trasmissione del materiale d’esame e comportamenti che compromettono la regolarità dell’esame.

Art. 21 Sorveglianza e valutazione degli esami

[1] La sorveglianza e la valutazione degli esami sono garantite dalla Commissione d’esame e dai periti nominati, secondo le direttive e i regolamenti vigenti di EIT.swiss.

[2] La valutazione delle prove d’esame è effettuata da almeno due periti qualificati, che determinano congiuntamente la nota.

V. Materie d’esame

Art. 22 Materie di esame e contenuto dell'esame scolastico

[1] Le materie e i contenuti d’esame, di fine modulo (EP/EPS/PXP) o esami finali per (ELC), sono definiti secondo le direttive EIT.swiss vigenti.

VI. Valutazione e note

Art. 23 Sistema di valutazione

[1] Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. le note inferiori al 4 definiscono prestazioni insufficienti.

[2] Le valutazioni sono espresse esclusivamente in note intere o mezze note per gli esami di modulo e gli esami scritti (EP/EPS/PXP ed ELC).

[3] Non sono ammesse valutazioni intermedie, fatta eccezione per i mezzi punti.

Art. 24 Comunicazione dell’esito d’esame

[1] FPSE comunica esito e nota in forma tracciabile.

[2] Il termine per l’inoltro dell’esito della nota è di regola fissato entro 30 giorni dalla data di trasmissione. In ogni caso fa stato il termine definito all’interno della convocazione d’esame.

Art. 25 Visione degli esami

[1] Il candidato che non ha superato l’esame ha il diritto, previa richiesta scritta a FPSE entro 20 giorni dall’invio dei risultati (fa fede il timbro postale), di prendere visione dei propri lavori d’esame valutati insufficienti, alla presenza di almeno un membro della Commissione d’Esame.

[2] Il candidato non ha diritto alla consegna dei suoi lavori e nemmeno di farne una copia.

[3] Il candidato non può farsi rappresentare e gli atti d'esame sono confidenziali, e non accessibili a terze persone.

Art. 26 Protezione e conservazione degli atti d’esame

[1] Gli atti d’esame sono confidenziali e conservati sotto la responsabilità della FPSE per un periodo di un (1) anno dalla data dell’esame.

[2] La conservazione e l’accesso agli atti avvengono nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e secondo quanto previsto dal presente regolamento.

VII. Ripetizione degli esami

Art. 27 Ripetizione esame di modulo

[1] Chi non supera un esame scolastico, secondo le direttive EIT.swiss, può ripeterlo in una sessione successiva.

[2] La ripetizione è limitata alle parti d'esame in cui la prestazione è risultata insufficiente.

[3] Per ciascun esame non è previsto alcun limite al numero di ripetizioni.

[4] Gli esami con nota sufficiente non possono essere ripetuti.

VIII. Certificato e validità

Art. 28 Apertura sessione

[1] Con il superamento dell'esame di modulo, la FPSE rilascia un certificato attestante dell'esecuzione dell'esame con relativa nota.

Art. 29 Certificati esame

[1] Per l'ammissione agli esami professionali e professionali superiori finali EIT.swiss, i certificati note scolastiche rilasciate da FPSE, hanno validità di cinque anni.

IX. Ricorsi

Art. 30 Procedura di correzione

[1] Contro l'assegnazione delle note scolastiche è possibile inoltrare reclamo alla commissione esami della FPSE, per raccomandata entro 30 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato.

[2] Contro l'assegnazione delle note scolastiche è possibile inoltrare reclamo alla commissione esami della FPSE, per raccomandata entro 30 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato.

[3] Il candidato può impugnare la decisione della commissione esami, entro 30 giorni, dalla notificazione, presso la commissione GQ della EIT.swiss.

[4] Se il reclamo o rispettivamente, il ricorso viene evaso positivamente, si rimborsa l'anticipo per le spese versate alle FPSE.

X. Disposizioni finali

Art. 31 Entrata in vigore

[1] Il presente regolamento è approvato dal Consiglio direttivo FPSE nella seduta del 14 gennaio 2026 ed entra in vigore lo stesso giorno.

[2] Esso annulla e sostituisce le precedenti edizioni.

Gordola, 14 gennaio 2026

Per la Commissione esame FPSE

FPSE

Il Direttore FPSE:	Il Vicepresidente CD:
Michele Tulipani	Andrea Cereghetti

Per il Consiglio direttivo FPSE

Il Presidente:

Didier Guglielmetti